

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 7 dicembre 2012,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CYNTHIA 1920/CASERTANA DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Casertana S.r.l. di Caserta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi, riduce la sanzione dell'ammenda ad €300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALC. LABORAGINE COSIMODAMIANO, SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE ARCIDIACONO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.7.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA SAMBIASE 1962/NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L. DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Arcidiacono Pietro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL SIG. SCARABELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA VIRTUS PAVULLESE/ESTE S.R.L. DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 27.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Pavullese di Pavullo nel Frignano (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS PAVULLESE/ESTE S.R.L. DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 27.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Pavullese di Pavullo nel Frignano (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 7 dicembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete